

Mobilità

L'istituto della mobilità, disciplinato dalla L.223/91, è uno strumento per gestire i lavoratori in esubero attraverso l'interruzione del rapporto di lavoro con l'azienda, a cui segue la messa in mobilità e l'iscrizione in apposite liste dei soggetti interessati dal provvedimento.

Nella generalità dei casi i lavoratori in mobilità percepiscono un'indennità, di entità maggiore di quella prevista per la disoccupazione ordinaria, per un dato periodo di tempo.

Inoltre, le imprese che li assumono possono beneficiare di sgravi contributivi.

Soggetti destinatari

DATORI DI LAVORO

Sono possibili due modalità di intervento per la riduzione del personale e la conseguente messa in mobilità, a seconda delle aziende coinvolte:

Aziende sottoposte alla CIGS

Aziende non sottoposte alla CIGS.

1) Aziende sottoposte alla CIGS

Rientrano in questo ambito tutte le aziende che beneficiano della CIGS, con esclusione di: imprese edili e affini, imprese di pulizia del terziario, imprese radiotelevisive private.

Per accedere alla mobilità, devono verificarsi i seguenti presupposti:

- l'impresa deve aver occupato mediamente più di 15 dipendenti nei 6 mesi prima della domanda di CIGS (il numero degli occupati per alcune tipologie di aziende è differente)
- nell'attuazione della CIGS l'impresa non può garantire la rioccupazione di tutti i lavoratori sospesi né ricorrere a misure alternative.

2) Aziende non sottoposte alla CIGS

Possono ricorrere a tale provvedimento aziende, diverse da quelle edili e rientranti nel campo di applicazione della CIGS, con esubero di manodopera, purché siano presenti i seguenti presupposti:

- imprese che in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti in 120 giorni nell'unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito della stessa provincia.
- imprese con più di 15 dipendenti.

LAVORATORI:

L'indennità di mobilità spetta a operai, o impiegati o quadri con contratto a tempo indeterminato, licenziati da aziende, diverse da quelli edili, che rientrano nel campo di applicazione della CIGS.

L'indennità spetta altresì ai soci di cooperative di lavoro.

Liste di mobilità

L'iscrizione nelle liste di mobilità riguarda i lavoratori messi in mobilità e permette la fruizione dell'indennità di mobilità - se il lavoratore ne ha diritto - e la possibilità di assunzione agevolata: i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sono, infatti, portatori di particolari incentivi per i datori di lavoro che intendono assumerli, a seconda del tipo di contratto di lavoro e delle caratteristiche del lavoratore da assumere.

Cancellazione dalle liste

Il lavoratore viene cancellato dalle liste nei seguenti casi:

- assunzione a tempo pieno e indeterminato
- erogazione dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione
- scadenza della fruizione dell'indennità di mobilità.

Altre cause della cancellazione dalle liste sono le seguenti:

- rifiuto del lavoratore di partecipare ad un corso di formazione professionale della regione o non lo frequenta regolarmente.
- rifiuto del lavoratore di un'offerta di lavoro professionalmente equivalente a quello precedentemente svolto o il cui livello retributivo sia inferiore per un massimo del 10% a quello delle mansioni di provenienza.
- rifiuto di impieghi in lavori socialmente utili o in opere o servizi di pubblica utilità.

In questi casi la cancellazione dalle liste e la perdita dell'indennità avvengono solo se le attività devono essere svolte in luoghi distanti dalla residenza del lavoratore non più di 50 Km, o comunque siano raggiungibili in 60 minuti con mezzi pubblici.

Reiscrizione nelle liste

Il lavoratore può reinscrivere in caso di:

- mancato superamento del periodo di prova, se assunto a tempo pieno e indeterminato

- assunzione e successivo licenziamento prima di aver maturato all'interno della nuova azienda un'anzianità di servizio pari a 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivo. In tal caso il lavoratore ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta durante il periodo di attività lavorativa prestata.
- inidoneità fisica del lavoratore al nuovo posto di lavoro, accertata presso una struttura sanitaria pubblica.

Sospensione dalle liste

Nel caso di sospensione dalle liste di mobilità, le giornate di sospensione non vengono conteggiate per la determinazione della durata massima del periodo di indennità.

Il lavoratore può temporaneamente sospendere l'iscrizione in caso di:

- assunzione a termine per non più di 12 mesi
- assunzione part-time per non più di 12 mesi
- Periodo di prova per rapporti di lavoro a tempo indeterminato
- rifiuto di una proposta formativa offerta dai Centri per l'impiego

Inidoneità del lavoratore avviato al lavoro. Il lavoratore giudicato non idoneo viene riscritto purché conservi una residua capacità lavorativa.

Trattamento di indennità di mobilità

Il trattamento di indennità di mobilità riguarda i lavoratori di aziende che rientrano nella CIGS ed alle seguenti condizioni:

- iscrizione alle liste di mobilità
- anzianità aziendale pari ad almeno 12 mesi, di cui 6 di effettivo servizio
- contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sono esclusi:

- apprendisti
- lavoratori con CFL
- lavoratori con contratto a termine
- lavoratori stagionali

- dirigenti
- I dipendenti dell'edilizia licenziati per fine lavoro o per fine fase lavorativa in quanto beneficiano della disoccupazione speciale (vedi link disoccupazione speciale)
- I dipendenti di datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli enti senza fine di lucro, gli studi professionali

I soggetti che non percepiscono l'indennità di mobilità possono richiedere l'indennità di disoccupazione ordinaria se possiedono i requisiti necessari.

Durata

La durata della fruizione dell'indennità dipende dall'età del lavoratore e dall'ubicazione dell'azienda.

PRIVATE Età dei lavoratori
 lavoratori fino a 40 anni
 lavoratori fino a 50 anni
 lavoratori oltre i 50 anni

Centro - Nord
 12 mesi
 24 mesi
 36 mesi

Sud
 24 mesi
 36 mesi
 48 mesi

ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE

Secondo la legge 223/91 Il lavoratore in mobilità che accetta un'offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato che comporta un inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza ha diritto, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai CCNL.

PROCEDURE

Il datore di lavoro che intende avviare la procedura deve versare all'INPS il cosiddetto contributo d'ingresso, pari ad una mensilità di massimale lordo CIGS per ogni lavoratore interessato.

La cifra da versare è pari a 6 volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore in 30 rate mensili per ciascun lavoratore licenziato che gode dell'indennità, se il licenziamento è avvenuto dopo il periodo di fruizione della CIGS; oppure pari a 9 volte il trattamento iniziale di mobilità, nel caso di riduzione del personale senza avere prima utilizzato la CIGS.

In entrambi i casi, la somma da pagare è ridotta a tre mensilità se la messa in mobilità avviene previo accordo sindacale.

Contemporaneamente, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto RSU (RSA qualora non si siano tenute le elezioni delle stesse) ed alle Organizzazioni Sindacali che intende effettuare una riduzione di personale e collocare i lavoratori in mobilità.

La comunicazione deve contenere:

- i motivi (tecnici, organizzativi o produttivi), per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione di crisi aziendale;
- il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali dei lavoratori ritenuti in esubero;
- il numero del personale abitualmente impiegato;
- i tempi di attuazione del programma di mobilità;
- le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma stesso e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro, inoltre, deve allegare copia della ricevuta del versamento all'INPS del contributo d'ingresso.

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione a richiesta delle RSU e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto al fine di trovare un accordo che preveda soluzioni alternative: inizia così la trattativa che ha durata massima di 45 giorni; (I termini previsti per tale procedura possono essere ridotti alla metà nel caso in cui il numero dei lavoratori interessati alla procedura di mobilità sia inferiore a 10).

Terminata tale fase, il datore di lavoro comunica per iscritto alla Regione l'esito dell'esame sindacale e i motivi dell'eventuale mancato accordo.

Analogha comunicazione può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

Qualora l'esame sindacale non sia stato effettuato o abbia dato esito negativo, la Direzione provinciale entro 30 giorni dalla summenzionata comunicazione, convoca le parti e tenta di trovare un accordo.

Se dunque, nemmeno in questa fase sono state trovate soluzioni alternative al licenziamento, l'azienda può procedere a collocare in mobilità', secondo criteri di scelta che contemplino il carico familiare, l'anzianità aziendale e le esigenze tecniche organizzative, i lavoratori denunciati in esubero comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

TRATTAMENTO DI INDENNITA' DI MOBILITA'

L'ammontare del trattamento di indennità di mobilità è soggetto a un limite massimo rivalutato di anno in anno.

L'indennità di mobilità è corrisposta in misura percentuale del trattamento di CIGS cui il lavoratore ha percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro e cioè:

-per i primi 12 mesi il 100% del trattamento CIGS

-dal 13 mese l'80%.

Per i primi 12 mesi l'importo dell'indennità di mobilità viene ridotto a titolo contributivo in misura pari all'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti.

Per ottenere l'indennità di mobilità, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda al Centro per l'impiego del luogo di residenza entro 68 giorni dalla data del licenziamento. La domanda viene trasmessa all'INPS che accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi.

Il trattamento di mobilità va denunciato nella dichiarazione dei redditi e l'INPS rilascia la relativa documentazione.

Il pagamento avviene mensilmente tramite banca.

I periodi di mobilità sono coperti dai contributi figurativi. Essi vanno computati sulla base della retribuzione cui si ha diritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro (non sulla base dell'indennità di mobilità). I contributi figurativi spettano per tutto il periodo di godimento dell'indennità di mobilità.

MOBILITÀ LUNGA

In determinate ipotesi previste dalla legge, il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità può essere prolungato, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e invalidità.

Si applica al Sud e nelle Aree a declino industriale (alcune zone di Torino e provincia), nei settori chimico - tessile - siderurgico - dell'industria della difesa - dell'industria minero/metallurgica non ferrosa - abbigliamento - calzature - e nelle imprese con più di 500 dipendenti di cui almeno 1/3 in una o più unità produttive situate al Sud.

INDENNITÀ DI MOBILITÀ E LAVORO AUTONOMO O IN COOPERATIVA

I lavoratori in mobilità che desiderano intraprendere **AGGIUNGI** una libera professione intellettuale, un'attività autonoma o associarsi in cooperativa hanno la possibilità di ottenere il pagamento anticipato della prestazione in un'unica soluzione, presentando apposita domanda, tramite il Centro per l'impiego, alla sede INPS che sta corrispondendo l'indennità. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria ad attestare che il lavoratore ha intrapreso iniziative per poter svolgere l'attività lavorativa autonoma o per associarsi in cooperativa.

Nel caso in cui per l'inizio di un'attività lavorativa autonoma sia richiesta l'iscrizione alla CCAA oppure ad albi professionali o di categoria, bisogna allegare alla domanda la certificazione che attesta l'iscrizione o la richiesta di iscrizione.

I lavoratori che nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipazione si rioccupino in qualità di lavoratori dipendenti nel settore privato o in quello pubblico devono restituire la somma percepita a tale titolo.

Le prestazioni accessorie - assegno per il nucleo familiare e contribuzione figurativa non spettano per il periodo di trattamento anticipato.

Bibliografia normativa

L 223/91

L 448/99

L 448/98

L 196/97

DL 299/94

DL 78/98

DL 148/93

Dlgs 503/92